



## Delegazione Puglia



Aderente a

**Oggetto:** Osservazioni sul PDL <<Modifica dell'art. 7, comma 2 e 8 ed integrazione dei commi 2-bis e 2-ter della legge 13 dicembre 2013 n. 43 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)>> (a.c. 270/A e a.c. 504/A) nel **testo unificato licenziato dalla III commissione in data 16.11.2017.**

L'Associazione Nazionale SAPAR rappresenta migliaia di imprese del settore del gioco ed in particolare i produttori e distributori di apparecchi da gioco e da intrattenimento ed i titolari di pubblici esercizi che ospitano gioco.

L'intero testo approvato in Commissione nella seduta del 16.11.2017 merita un profondo ripensamento.

Infatti, come emerso dai più recenti studi effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Eurispes, è dato rilevare che **la fissazione di distanze tra gli esercizi che ospitano giochi e i luoghi sensibili (cd. "distanziometro") è del tutto inefficace ai fini del contrasto al fenomeno del GAP.**

Di tale evidenza scientifica ha avuto modo di prendere atto proprio il Consiglio Regionale Pugliese in occasione della seduta del 30.10.2018, nella quale la quasi totalità dei consiglieri ha dichiarato di aver compreso che l'intervento contenuto nella legge regionale n. 43/2013 è ormai superato e chiaramente inefficace, dettato da una giusta volontà di intervenire, ma da una scarsa conoscenza concreta del fenomeno e delle migliori modalità di intervento.

Per converso la fissazione delle distanze ha un dannosissimo effetto sulle imprese del settore e sui livelli occupazionali ad oggi garantiti e stimabili in circa 20.000 unità (di cui 9.000 addetti diretti).



## Delegazione Puglia



Aderente a

Sulla proposta di modifica del comma 2 e l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, il giudizio è pertanto negativo innanzitutto perché rafforzativo del distanziometro e pertanto inopportuno, e inoltre perché travalica la materia che può essere normata dalla regione, in quanto rende rilevanti, a fini amministrativi (mantenimento della autorizzazione alla installazione degli apparecchi già esistenti), fenomeni di natura contrattuale e quindi incidenti sull'esercizio della libertà di impresa, quali il cambio di un contraente per ragioni commerciali o di semplice avvicendamento dei soggetti titolari della impresa.

In pratica si congela il mercato, perché ogni cambio soggettivo limiterebbe la licenza, conseguentemente la norma che si andrebbe ad approvare appare ingiusta perché limitativa della libertà contrattuale dei soggetti della filiera, **con il risultato di azzerare il valore di avviamento delle attività già esistenti**, tenuto conto che in caso di cessione delle attività o dei contratti, l'acquirente perde il diritto alla continuazione dell'impresa.

Per fare un esempio concreto: mediamente il titolare di un bar o di una tabaccheria ha interesse a detenere apparecchi da gioco anche per intrattenere la clientela, quindi come incentivo alla attività principale svolta e nel contempo ha, da tale attività, una parte dei ricavi; è evidente che in caso di cessione dell'attività, qualora fosse approvata la modifica di legge proposta, l'acquirente avrebbe la prospettiva di non poter mantenere gli apparecchi e quindi il valore che sarebbe disposto a pagare per l'acquisto sarebbe molto basso e forse non avrebbe alcun interesse all'acquisto stesso, proprio perché non avrebbe alcuna possibilità di avere garanzie del mantenimento del fatturato.

Anche nella continuazione delle attività già esistenti, la previsione di vincoli contrattuali così stringenti porterebbe a far perdere ai commercianti locali il loro potere contrattuale nei confronti delle grandi società concessionarie perché un esercente non potrebbe mai cambiare fornitore e concessionario per cui il contraente



## Delegazione Puglia



Aderente a

più debole economicamente sarebbe ancora più indebolito dal fatto di non poter operare il cambio di fornitore, perché in quel caso perderebbe l'autorizzazione a continuare l'attività.

Conseguentemente anche per la proposta di modifica del comma 8 si esprime parere contrario.

Tutto questo, come detto, creerebbe danni irreversibili all'offerta di gioco legale, senza apportare alcun beneficio alle categorie più deboli che, con la normativa in commento, si ritiene giustamente di dover proteggere.

L'eventuale approvazione delle modifiche qui segnalate, sommata alle enormi difficoltà già affrontate in questi tempi delle imprese pugliesi del settore, rappresenterebbe la quasi immediata uscita del mercato (e la definitiva chiusura) di migliaia di pubblici esercizi e di centinaia di imprese di distribuzione di apparecchi, con perdita di migliaia di posti di lavoro nella nostra regione.

Ma vi è molto di più.

La proposta di legge di cui in oggetto appare del tutto intempestiva laddove si consideri che, per adempimento agli obblighi delle norme nazionali (Art. 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 conv. con mm.ii. dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ed attuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017) **ad oggi l'offerta di gioco mediante apparecchi sul territorio è oramai ridotta del 35% (in Puglia da 25.000 presenti nel 2017 a 16.000 apparecchi a data odierna).**

È appena il caso di far rilevare che la rigorosa applicazione della citata riduzione dell'offerta è uno dei pilastri sui quali l'accordo tra Stato e Regioni si fonda e che la introduzione di regole (come quelle previste della proposta di modifica) che limitino



## Delegazione Puglia

Aderente a



ulteriormente il mercato, in via autonoma e non concordata, ledono i contenuti, lo spirito e la efficacia del citato accordo tra Istituzioni.

Inoltre il citato accordo raggiunto in conferenza unificata prevede **una ulteriore riduzione di circa il 50% dei locali in cui si potrà raccogliere gioco**: tale obiettivo sarà raggiunto tramite i bandi per il rinnovo delle concessioni statali, di ormai prossima emanazione, a seguito dei quali sarà necessario il rinnovo e/o la modifica dei contratti in quasi tutti i pubblici esercizi che offrono gioco; pertanto l'eventuale (e inopportuna) approvazione della proposta di legge di cui in oggetto, che impedisce la continuazione dell'attività per il semplice fatto di effettuare una qualsivoglia modifica contrattuale, porterebbe alla impossibilità di rendere operative le nuove concessioni che stanno per essere poste a bando a livello nazionale ed **escluderebbero totalmente dal circuito legale della raccolta di gioco le imprese pugliesi**.

Il danno per le imprese, gli esercenti, i lavoratori pugliesi sarebbe enorme ed irreversibile, al quale si sommerebbero un altrettanto enorme danno erariale e la nascita e la crescita del gioco illegale, gestito dalla malavita organizzata.

A fronte della immane tragedia che sarebbe portata agli esercenti e lavoratori del settore nella nostra regione dalla norma in commento, non farebbe da bilanciamento nessun beneficio per le categorie che la norma intende proteggere, rimanendo il giocatore esposto alla ben più pericolosa offerta di gioco illegale e clandestino gestito dalle organizzazioni criminali.

L'approvazione del progetto di legge di cui in oggetto, come approvato in commissione, provocherebbe un irreversibile, enorme ed inutile danno alle categorie qui rappresentate.



## Delegazione Puglia



Aderente a

Le imprese del settore condividono la volontà della norma regionale di limitare la crescita dell'offerta di gioco, laddove possano verificarsi pericoli concreti per la salute dei cittadini, tuttavia appare necessario **introdurre regole a tutela dell'esistente, in termini di livelli occupazionali e di attività imprenditoriali, che operando nel settore legale sottraggono alla criminalità organizzata un potenziale mercato e generano rilevantissime entrate erariali** (nella sola regione Puglia il settore degli apparecchi ha versato nel corso del 2017 all'erario 456 Milioni di €: somma che in assenza della raccolta pubblica operata dalle imprese qui rappresentate sarebbe entrata nella disponibilità della criminalità organizzata: vedi quanto accertato in Piemonte della Guardia di Finanza a seguito di norme simili approvate dalla regione Piemonte).

Mi permetto, a sostegno delle nostre richieste, di allegare alla presente alcuni emendamenti correttivi, con le relative specifiche motivazioni, che permetterebbero la tutela dei livelli occupazionali e degli investimenti già effettuati negli anni dagli esercenti e dalle aziende di distribuzione di apparecchi da gioco, per creare una rete di raccolta di gioco pubblico, già intaccata in modo considerevole dalla riduzione dell'offerta subita negli ultimi mesi.

Confidando nel senso di responsabilità di tutti i componenti della Commissione e del Consiglio Regionale Pugliese, insisto perché le istanze delle imprese pugliesi del settore siano tenute nella dovuta considerazione.

Ringrazio per la disponibilità accordata a resto a disposizione per ogni approfondimento.

Il Presidente

Domenico Distanto



Delegazione Puglia



Francavilla Fontana, 15 novembre 2018

## EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Proposta di legge "Modifica dell'art. 7, commi 2 e 8, ed integrazione dei commi 2 bis e 2 ter della legge 13 dicembre 2013, n. 43 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" (a.c. 270/A) e "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico'" (a.c. 504/A) – Unificate in Commissione III del Consiglio regionale.

- 1 -

Modifiche all'Art. 7 della legge 43/2013

Al comma 1: dopo le parole "*previsto dalle norme*" è inserita la parola "*nazionali*"

### Motivazione

Nell'ottica di rendere la normativa regionale il più possibile omogenea con altre normative in materia si ritiene necessario un chiarimento sulla effettiva portata della prescrizione, in relazione alla individuazione del titolo autorizzatorio necessario all'esercizio dell'attività.

- 2 -

Rispetto all'art. 1 della proposta di modifica di legge approvata in commissione si propone la sostituzione del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* con il seguente testo:

<<In adeguamento alla previsione di cui all'art. 1 comma 621 della legge n. 205 del 27.12.2017:

- il comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così riformulato:



## Delegazione Puglia

2



Aderente a

<<1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme nazionali vigenti, **nel rispetto dei contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 e del relativo decreto attuativo.>>**

- i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

- il comma 6 è così sostituito:

<<6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, **salvo diversa previsione del decreto ministeriale attuativo dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.>>**

- il comma 8 è così sostituito:

<<8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività **relativa al gioco** da dieci a sessanta giorni.>>

- il comma 10 è così sostituito:

<<10. All'entrata in vigore **del decreto ministeriale attuativo dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 i contenuti della presente legge non compatibili o in contrasto con lo stesso sono automaticamente sostituiti con quanto stabilito nel predetto decreto attuativo.>>**



## Delegazione Puglia



Aderente a

### Motivazione

La legge n. 205 del 27.12.2017 (Stabilità 218) all'art. 1 comma 621 prevede che *“Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 619 e 620, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”*.

L'attuale previsione della legge regionale si pone come un effettivo limite alla possibilità di effettuare le predette procedure di gara in quanto in larghissima parte del territorio regionale resta quasi del tutto preclusa la possibilità di nuove aperture anche tenuto conto che la procedura di bando è rivolta a sostituire in larga parte l'attuale offerta di gioco presente in tipologie di locali non specializzati con un ridotto numero di locali specializzati e maggiormente controllati.

Appare quindi opportuno cogliere l'occasione per favorire una celere effettuazione delle procedure di bando che porteranno alla riduzione dei locali in cui è possibile la raccolta di gioco nel territorio regionale, anche in considerazione del vantaggio costituito dalla circostanza che la previsione di limitazioni e caratteristiche omologhe a livello nazionale renderanno più efficaci le norme in materia di prevenzione e cura già approntate in sede regionale.

Per superare ogni possibile ipotesi di conflitto si propone di integrare automaticamente dette previsioni con la regolamentazione nazionale in via emanazione, in adempimento all'accordo raggiunto in conferenza unificata e come peraltro imposto dalla legge di stabilità 2018.

È altresì proposto il rinvio alla normativa nazionale in relazione alla eventuale previsione di luoghi sensibili per evitare che si possa realizzare un effetto espulsivo dell'attività pubblica dal territorio nazionale: effetto che le Regioni e l'Anci si sono impegnate in Conferenza Unificata a evitare.

Al comma 8 si ritiene necessario precisare che la inibizione della attività si riferisce alla sola raccolta di gioco e non ad altre licenze ed attività eventualmente possedute dallo stesso esercente.

Il Presidente

Domenico Distante